

**DELIBERAZIONE 28 GIUGNO 2013**  
**283/2013/R/EEL**

**AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 LUGLIO – 30 SETTEMBRE 2013, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA DI MAGGIOR TUTELA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 28 giugno 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante "Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società";
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV), che sostituisce l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07;

- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 577/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 577/2012/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 marzo 2013, 126/2013/R/eel;
- la comunicazione dell’Acquirente unico S.p.A (di seguito: Acquirente unico) dell’11 giugno 2013, prot. Autorità n. 21.538 del 12 giugno 2013;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 18 giugno 2013, prot. Autorità n. 22.182 del 18 giugno 2013;
- la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 12 giugno 2013, prot. Autorità n. 21.761 del 13 giugno 2013 (di seguito: comunicazione del 12 giugno 2013);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 19 giugno 2013, prot. Autorità n. 22.416 del 20 giugno 2013;
- la nota della Direzione Mercati 23 maggio 2013, prot. 19.106 del 24 maggio 2013, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l’articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall’Acquirente unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell’articolo 10, del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l’altro, l’applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall’Autorità;
- il corrispettivo *PED* è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l’approvvigionamento dell’energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell’anno solare di riferimento dall’Acquirente unico, rispettivamente, per l’acquisto dell’energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 20.2, del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, l’Acquirente unico invii all’Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all’anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di

approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;

- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato negativo in misura pari a circa 17 milioni di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica inferiori ai ricavi per un importo pari a circa 66 milioni di euro e a costi di dispacciamento superiori ai ricavi in misura pari a circa 49 milioni di euro;
- in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna, è possibile ipotizzare un incremento del costo medio annuo (2013) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto a quanto stimato nel trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013;
- tale incremento complessivo è imputabile all'aumento significativo dei costi di dispacciamento, a sua volta determinato da: i) il persistere di comportamenti opportunistici da parte di alcuni utenti del dispacciamento in prelievo, per fronteggiare i quali sono state adottate misure urgenti con la deliberazione 342/2012/R/eel, ii) fenomeni di arbitraggio di alcuni operatori tra il mercato per i servizi per il dispacciamento e il mercato infragiornaliero, con conseguente aumento del costo sostenuto per l'accensione degli impianti termoelettrici nel primo dei suddetti mercati e iii) il maggior costo degli sbilanciamenti non penalizzati relativi all'offerta delle fonti rinnovabili non programmabili, anch'esso dettato da comportamenti opportunistici e destinato in prospettiva ad aumentare ulteriormente per effetto delle sentenze nn. 1613/2013, 1614/2013 e 1615/2013 del Tar Lombardia che ha disposto parzialmente l'annullamento della deliberazione 281/2012/R/efr.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- il corrispettivo PPE è pari, ai sensi del comma 10.1, del TIV, alla somma dell'elemento PPE<sup>1</sup> e dell'elemento PPE<sup>2</sup> e, in particolare, l'elemento PPE<sup>1</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento PPE<sup>2</sup> copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- con la comunicazione 12 giugno 2013, la Cassa ha trasmesso il valore aggiornato degli importi di perequazione di competenza degli anni 2010 e 2011 riconosciuti alle imprese distributrici e agli esercenti la maggior tutela che tengono conto delle determinazioni d'ufficio, compiute dalla Cassa nei confronti degli operatori che non

hanno inviato i dati per la determinazione degli importi di perequazione, e delle determinazioni relative agli operatori che hanno inviato i dati con ritardo o hanno rettificato i dati precedentemente inviati;

- in base alle suddette informazioni, rispetto a quanto indicato nella deliberazione 126/2013/R/eel, risultano complessivamente confermati gli importi di perequazione relativi agli anni antecedenti il 2012;
- pertanto, relativamente ai suddetti anni, tenuto conto delle informazioni a oggi disponibili circa l'energia elettrica prelevata dai clienti finali in maggior tutela, nella restante parte dell'anno 2013 dovranno essere restituiti ai clienti finali circa 1,5 milioni di euro;
- relativamente all'anno 2012, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- in linea con quanto ipotizzato per l'aggiornamento del trimestre 1 aprile – 30 giugno 2013, lo scostamento stimato indica che nell'anno 2012 i costi degli esercenti la maggior tutela siano stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dall'applicazione dei corrispettivi PED per un ammontare quantificabile in circa 17 milioni di euro, da recuperare nel corso dell'anno 2013;
- pertanto, sulla base delle informazioni ad oggi disponibili riguardo a quanto già recuperato nel primo e nel secondo trimestre 2013, si stima che nella restante parte dell'anno dovranno essere recuperati circa 11 milioni di euro;
- l'ammontare di cui al precedente punto dovrà essere rivisto quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2012 e potrà essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di ottobre 2013, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2012.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2013, il valore degli elementi *PE* e *PD*, tenendo comunque prudenzialmente in considerazione una stima degli oneri relativi allo sbilanciamento, di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;
- dimensionare l'aliquota del corrispettivo PPE prevedendo che:
  - a) l'elemento PPE<sup>1</sup> sia dimensionato per completare la restituzione ai clienti finali degli importi residui di competenza degli anni antecedenti il 2012 entro la fine dell'anno 2013;

- b) l'elemento PPE<sup>2</sup> sia dimensionato per recuperare la necessità di gettito relativa all'anno 2012 entro la fine dell'anno 2013

## **DELIBERA**

### ***Articolo 1*** ***Definizioni***

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

### ***Articolo 2*** ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013 sono fissati nelle *Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013 sono fissati nelle *Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 3*** ***Aggiornamento del corrispettivo PPE***

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2013 sono fissati nelle *Tablelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

### ***Articolo 4*** ***Disposizioni finali***

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

28 giugno 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*